

GIUSTIZIA SEMPLICE

REPORT DI MONITORAGGIO PARZIALE

Febbraio/Dicembre 2018

Il Progetto

Il Laboratorio Un Altro Modo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze ha presentato al Tribunale di Firenze, alla Città Metropolitana di Firenze, alla CCIAA, alla Fondazione CR, a OCF Organismo Conciliazione Firenze, all'Organismo di Mediazione dei Consulenti del Lavoro, all'Organismo di Mediazione dei Geometri, un progetto scientifico di affiancamento dei giudici da parte di giovani laureati borsisti di ricerca con conoscenze e competenze specifiche in mediazione.

Gli obiettivi generali del Progetto si concentravano nella promozione e diffusione della cultura della gestione stragiudiziale dei conflitti, con particolare riferimento alle competenze del giudice e dell'avvocato, visto il primo anche nel suo ruolo di *settler*, ovvero di professionista capace di tener conto degli strumenti di soluzione della lite alternativi alla sentenza, il secondo nel ruolo del nuovo avvocato capace di gestire in qualità per i propri clienti la fase negoziale della disputa in mediazione.

Il Progetto, frutto di ricerche già sperimentate in precedenti interventi, ha affrontato diverse fasi preliminari rispetto all'ingresso di borsisti universitari nel Tribunale di Firenze. La progettazione è stata condivisa all'interno della cabina

di regia composta da rappresentanti degli Enti Partner coinvolti dalla Presidenza del Tribunale, consolidandosi una rete di soggetti interessati all'efficienza della giustizia e attenti osservatori dello svolgimento delle fasi progettuali ed esecutive.

Il responsabile del Laboratorio Un Altro Modo ha coordinato l'intervento dapprima formando i borsisti universitari sulla mediazione demandata dal giudice e poi condividendo con questi la messa a punto delle linee guida sull'attività di *studio dei fascicoli di causa*, la *selezione delle cause* con profili di mediabilità, la *redazione della scheda della lite* utile al giudice per lo studio della causa, la *puntuazione caso per caso dei motivi di possibile conciliabilità* della causa, la *comunicazione continua dei dati ai fini del monitoraggio* dell'affiancamento e dell'analisi dell'impatto che il progetto produce nella società professionale e civile.

Dopo la formazione specialistica, i borsisti hanno avviato la ricerca sul campo in materia di mediabilità delle cause pendenti nei ruoli dei Giudici della Terza Sezione e del Tribunale Imprese fino al 31 Dicembre 2018.


Al termine del periodo di affiancamento, il Laboratorio presenta il *Report* del monitoraggio delle attività svolte, al quale hanno contribuito tutti i borsisti, nel rispetto della circolarità del percorso: dallo studio delle cause pendenti, ai provvedimenti giudiziari di invio in mediazione, alle procedure di mediazione svolte presso gli Organismi partner del Progetto, alle udienze di verifica dei risultati delle procedure di mediazione.

Di seguito lo

Schema riepilogativo delle fasi progettuali



E la circolarità dei contesti dai quali si raccolgono i dati oggetto del Report:



L'attività dei Borsisti

I dieci borsisti di ricerca selezionati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, all'esito di un breve periodo di formazione, hanno affiancato i giudici fornendo un supporto specialistico sulla negoziabilità e mediabilità delle liti già pendenti e di nuova iscrizione. Per l'espletamento di tale attività i borsisti:

- a) hanno selezionato i fascicoli di causa per i quali è stata disposta un'udienza nel periodo della sperimentazione, secondo i criteri individuati;
- b) hanno analizzato e valutato la mediabilità del contenzioso pendente e di quello sopravveniente presentando ai giudici motivate proposte di mediabilità;
- c) hanno elaborato per ogni fascicolo di causa una scheda del processo, contenente anche gli elementi utili ai fini di una valutazione sulla mediabilità;
- d) hanno redatto la bozza dei provvedimenti di invio in mediazione, sottoponendoli al giudice per la sua valutazione;
- e) hanno inserito nella piattaforma informatica predisposta allo scopo dal Laboratorio i dati relativi a ciascuna causa oggetto di studio ai fini del monitoraggio.

1. Studio dei fascicoli

La prima fase dell'attività dei borsisti è consistita nella selezione dei fascicoli di causa per i quali è stata disposta udienza nell'anno di sperimentazione; il totale dei fascicoli selezionati costituisce il campione statistico (detto "universo" o "popolazione" in analisi statistica) per il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.

Il campione è il seguente:



Figura 1

I fascicoli studiati risultano superiori rispetto al totale delle cause in quanto lo stesso fascicolo, durante l'anno di sperimentazione, è stato studiato più volte in rapporto al numero delle udienze disposte nell'anno per la stessa causa.

Dal punto di vista metodologico, infatti, è bene precisare per meglio comprendere il grafico che precede, che i borsisti hanno analizzato e studiato la causa ogni qualvolta per la medesima è stata disposta udienza nell'anno di sperimentazione (febbraio/dicembre 2018).

In sintesi, il primo valore (6.482) risponde alla domanda: quante cause iscritte a ruolo per le quali è disposta udienza nell'anno di sperimentazione sono state studiate? Mentre il secondo valore (9.491) risponde al quesito: quante volte i borsisti hanno studiato le cause iscritte a ruolo di cui al valore precedente?

Il campione viene analizzato in relazione alle seguenti variabili di tipo qualitativo:

- per numero di borsisti;
- per numero di giudici;
- per sezione;
- per materia oggetto della lite;
- per natura delle parti;
- per stato del processo al momento della selezione.

Il rapporto tra il campione e le variabili, illustrato nelle tavole che seguono, fa emergere un dato finale di tipo metodologico - quantitativo, relativo alle modalità di ripartizione dell'attività di studio tra le risorse disponibili e i giudici del Tribunale e risultati di tipo qualitativo - rappresentativo relativi ai caratteri principali delle cause studiate.

**FASE I
STUDIO
DELLE
CAUSE**




Figura 2

Il grafico che precede illustra la ripartizione dei fascicoli studiati (totale 9.491) per singolo borsista durante la sperimentazione.

La differenza numerica che si rinviene con riferimento ai borsisti dipende dal numero delle cause pendenti o sopravvenute sul ruolo dei magistrati affiancati. L'assegnazione dei borsisti ai magistrati è stata preceduta dall'analisi tassonomica del contenzioso condotta nella fase preliminare di avvio della sperimentazione, da cui sono emersi i flussi di contenzioso, ovvero il carico giudiziale dei singoli magistrati, il numero delle pendenze e delle sopravvenienze, nonché i criteri di assegnazione per materia. Alla luce dei risultati di tale indagine, l'affiancamento si è ispirato ad un criterio equitativo, rispettoso di un principio di pari distribuzione del lavoro tra singoli borsisti sia sotto il profilo quantitativo (numero totale di fascicoli) che qualitativo (materie più complesse a chi ha un carico inferiore a livello numerico).

In considerazione del numero dei magistrati, superiore a quello dei borsisti, alcuni di questi sono stati assegnati contemporaneamente a più magistrati.

Nel primo semestre di sperimentazione, i borsisti hanno affiancato 24 giudici della terza sezione e del tribunale imprese.

Nel mese di giugno 2018, abbiamo assistito ad un processo interno riorganizzazione del personale e conseguente nuova assegnazione delle cause, che ha riguardato sia la terza sezione civile che la sezione imprese.

Il contenzioso oggetto della sperimentazione è risultato quindi assegnato a 18 giudici, di cui 9 togati e 9 onorari. All'esito, è stato predisposto, secondo il criterio equitativo già adottato per il primo semestre, l'abbinamento tra i borsisti e i nuovi giudici assegnatari del ruolo.

I numeri dei fascicoli studiati dai borsisti possono essere riassunti nel grafico seguente che illustra la divisione dello studio per sezione del tribunale:




Figura 3

La distanza in termini numerici del totale dei fascicoli esaminati dipende dalla tipologia di contenzioso assegnata alle due sezioni.

Alla sezione imprese è devoluta la parte del contenzioso relativa alla materia societaria, diritto d'autore, brevetti, proprietà industriale, concorrenza sleale, che costituisce una parte più circoscritta e che ben si presta, in ragione della natura della causa e del rapporto tra le parti, ad una soluzione conciliativa, alternativa alla decisione con sentenza giudiziale.

La terza sezione, invece, è precipuamente destinataria del contenzioso in materia bancaria, finanziaria e contrattuale. È di tutta evidenza che quest'ultima tipologia di materie coinvolge la parte più consistente del contenzioso civile, ove la soluzione concordata in ragione dell'autonomia delle parti e della disponibilità dei diritti è particolarmente adatta a rispondere agli interessi delle stesse.

Il contenzioso della sezione imprese si presenta quindi notevolmente inferiore quanto al numero, sebbene la complessità delle cause osservate sia nella maggior parte dei casi più elevata.

La scelta di destinare la sperimentazione alle due sezioni indicate è stata oggetto di condivisione e confronto con i Partner del Progetto nell'ambito delle riunioni preliminari all'inizio della sperimentazione e all'esito dell'analisi dei flussi di contenzioso. La terza sezione è risultata quella più onerata sotto il profilo del carico giudiziale, anche per alto numero di sopravvenienze che incidono in maniera negativa sull'indice di smaltimento.

Il contenzioso assegnato alla sezione imprese, invece, nonostante l'esiguità del carico giudiziale in termini numerici, in ragione della peculiarità della causa e del rapporto tra le parti, si presta comunque ad una soluzione conciliativa.

Individuati gli ambiti della sperimentazione, è stata inizialmente effettuata una scelta del contenzioso da esaminare in ragione delle relative caratteristiche in termini processuali e sostanziali.

Quanto ai profili di natura processuale, in considerazione del rito cui sono subordinate per espressa disciplina, sono state escluse le cause vertenti su: lavoro, volontaria giurisdizione, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, fallimentare, procedimenti cautelari, procedure d'urgenza. Per espressa previsione legislativa (d.lgs. 28/2010), sono state altresì escluse le procedure aventi ad oggetto diritti indisponibili.

Infine, per ragione di metodo, è stato escluso il contenzioso avente ad oggetto le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione, ricomprese nell'art. 5, co. 1 *bis*, d.lgs. 28/2010, con eccezione delle controversie bancarie e finanziarie (che rappresentano il 24% del contenzioso della sezione) e le pochissime cause in materia di contratti di assicurazione assegnate alla terza sezione.

Determinato l'ambito del contenzioso oggetto di analisi, le diverse materie assegnate alle due sezioni, sono state ricomprese in sei macro-categorie: contratti, bancario e finanziario, garanzia del credito, industriale, obbligazioni non contrattuali, società.

Nel grafico che segue, si illustrano i numeri dei fascicoli ordinati per materia:

Fascicoli esaminati per materia




Figura 4

Dal grafico si ricava che la più alta percentuale dei fascicoli esaminati verte in materia contrattuale.

In ragione della notevole incidenza della materia contrattuale sul totale dei fascicoli esaminati, esplichiamo nel grafico che segue le diverse tipologie di contratto che compongono la percentuale del 61,9%:

Fascicoli esaminati per principali tipi di contratto




Figura 5

Come si evince dal grafico, la maggior parte delle cause in materia contrattuale attiene ai contratti d'opera (professionale, intellettuale), ove per lo più il rapporto tra le parti diviene indice per la mediabilità della causa, così come nell'appalto che occupa il 13,9% del totale e della vendita di cose mobili (si pensi ai contratti di vendita e fornitura di cose), ove la durata nonché la relazione tra le parti hanno assunto un carattere indiziario importante ai fini della proposta di invio in mediazione. Come è noto, la materia contrattuale in generale ben si presta alla mediabilità delle liti, in quanto a precipuo fondamento della stessa vi è l'autonomia, la responsabilità delle parti e la ricerca della soddisfazione del relativo interesse sia nella fase iniziale del rapporto che nella fase patologica del contenzioso.

Di seguito illustriamo l'incidenza della natura delle parti sul totale dei fascicoli esaminati, a chiarire la tipologia di attore e convenuto coinvolti nella controversia oggetto di analisi da parte dei borsisti:

Fascicoli esaminati per natura delle parti




Figura 6

La maggior parte delle cause esaminate è stata intrapresa per iniziativa di una persona fisica, mentre le società di capitali sono maggiormente convenute in giudizio. Il dato relativo al convenuto-società di capitali è costituito per lo più dalle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la persona fisica ingiunta agisce in opposizione nei confronti della società di capitali (una Banca, in particolare) per l'accertamento della pretesa creditoria e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

È utile ai fini di una corretta lettura dei dati, evidenziare lo stato del processo in cui versavano le cause esaminate dai borsisti durante l'anno di sperimentazione. Il dato si riferisce allo stato del processo in cui versavano le cause al momento in cui sono state studiate la prima volta nell'anno di sperimentazione.




Figura 7

Il 43,5% dei fascicoli esaminati si trovano nella fase introduttiva, ovvero in attesa dell'udienza di prima comparizione e trattazione *ex art.* 183 c.p.c.; il 33,1% si trovano in fase istruttoria (udienza di ammissione e assunzione mezzi probatori), e il restante 23,4% si trova nella fase pre-decisionale in sede di trattazione ovvero in attesa di udienza per la eventuale precisazione delle conclusioni e udienza di eventuale discussione *ex artt.* 281 *quinquies* e *sexies* c.p.c.

È importante precisare che lo studio del borsista prende in considerazione la possibilità che nell'udienza prossima considerata la mera eventualità della precisazione delle conclusioni e della discussione, il giudice possa ancora decidere per la mediabilità della causa.

Tale dato è particolarmente significativo sia per ragioni interpretative e descrittive del lavoro svolto, che per ragioni metodologiche.

Quanto alle prime, è utile conoscere lo stato del processo in ragione della valutazione sulla mediabilità della lite: il tempo trascorso dall'iscrizione a ruolo della causa e le eventuali attività processuali svolte, costituisce un criterio di valutazione della mediabilità anche in ragione dei costi del processo fino a quel momento sostenuti.

Quanto invece alle scelte metodologiche, considerato che la legge attribuisce al giudice il potere di ordinare alle parti di esperire un tentativo di mediazione a pena di improcedibilità, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o comunque fino all'udienza *ex artt. 281 quinquies e sexies c.p.c.*, risulta giustificato lo scarto del 23,4% dei fascicoli esaminati in quanto le relative cause si trovavano in uno stato troppo avanzato per cui non è consentito l'ordine di mediazione.

In sintesi: modalità di selezione delle cause da studiare



Figura 8

Il grafico illustra in sintesi la modalità di selezione del campione dei fascicoli oggetto di studio.

Al totale del **carico giudiziale** (verificato all'inizio della sperimentazione) è stato sottratto il numero relativo ai fascicoli *medio tempore* **definiti** e aggiunto il numero dei fascicoli di nuova iscrizione (**sopravvenuti**). Al numero così individuato, è stato sottratto il totale dei fascicoli eliminati per applicazione dei seguenti precisi motivi di esclusione dallo studio:

- rito: sono state escluse le cause vertenti in materia di lavoro, volontaria giurisdizione, fallimentare, i procedimenti cautelari, monitori, di accertamento tecnico, le procedure d'urgenza;
- legge: sono state escluse le procedure aventi ad oggetto diritti indisponibili;
- metodo: sono state escluse le cause aventi ad oggetto le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione, ricomprese nell'art. 5, co. 1 *bis* D.Lgs. 28/2010, ad eccezione della materia bancaria-finanziaria.

2. Studio del fascicolo e proposta formulata dal borsista

L'attività successiva alla selezione dei fascicoli di studio si è articolata in due fasi: a) la verifica della sussistenza di ulteriori motivi di scarto; b) l'analisi e la valutazione della mediabilità del contenzioso pendente e di quello sopravveniente.

Quanto ai "motivi di scarto", essi si distinguono dai motivi di eliminazione che abbiamo indicato nella prima fase, in quanto si tratta di criteri individuabili solo successivamente ad una lettura approfondita del fascicolo, laddove i primi

possono essere rinvenuti direttamente dalla lettura del ruolo generale e quindi possono essere più agevolmente applicati.

I motivi di scarto, infatti, attengono alle peculiarità dell'udienza in previsione della quale viene fatto lo studio, allo stato del processo, a particolari situazioni inerenti il contraddittorio tra le parti, alla peculiarità del rito verificabile solo in questa fase; trattasi di situazioni che ostano alla valutazione sulla mediabilità. Sono stati individuati i seguenti criteri:

CRITERI DI SCARTO	
MOTIVI PROCEDURALI	UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
	SECONDO ART. 309 C.P.C.
	UDIENZA DI GIURAMENTO C.T.U.
	CONTUMACIA
	MANCANZA DEL PROCURATORE/I DELLA/E PARTE/I
	GIÀ ESPERITO EFFETTIVAMENTE TENTATIVO DI MEDIAZIONE – OBBLIGATORIA, VOLONTARIA O DEMANDATA

L'applicazione dei criteri di scarto al totale delle cause studiate (n. 6.482), ha ridotto il numero totale dei fascicoli **da analizzare nel merito per la valutazione di mediabilità** a 4.373:

Fascicoli scartati: 2.109 (32,5%)

Fascicoli da esaminare nel merito: **4.373** (67,5%)

Sui fascicoli rimanenti è stato svolto uno studio approfondito nel merito sulla mediabilità delle relative liti.

I borsisti hanno studiato gli atti e i documenti sia in cartaceo che in formato telematico, al fine di ravvisare la presenza degli indici di mediabilità, individuati genericamente dalla norma di riferimento, art. 5, co. 2 D. Lgs. 28/2010 nella natura della causa, comportamento delle parti, stato dell'istruttoria, ma andandone a verificare la presenza caso per caso in profondità e dettaglio.

Gli esiti di tale fase sono duplici:

a) proposta di invio in mediazione;

b) invio non proposto: causa ritenuta non mediabile.

e possono essere rappresentati nel grafico di seguito:

Esito dello studio delle cause potenzialmente mediali




Figura 9

Come si evince dal grafico, nell'85,1% dei casi i borsisti hanno proposto l'invio in mediazione. Per il restante 14,9% i borsisti hanno formulato un giudizio di non mediabilità.

La distinzione degli esiti dello studio delle cause potenzialmente mediabili, rappresentato in generale nel grafico in figura 10, può essere declinato anch'esso in base a diverse variabili:

- per sezione (fig. 10);
- per materia (fig. 11 e 12);
- per stato del processo (fig. 13).

Esito dello studio delle cause potenzialmente mediabili per sezione




Figura 10

Come si legge nel grafico, in rapporto al totale dei fascicoli studiati nella singola sezione, gli invii proposti sono maggiori nella terza sezione che nel tribunale imprese, in quanto qui la peculiarità del contenzioso, la complessità degli interessi e dei diritti coinvolti nonché il valore molto alto della pretesa azionata, hanno rallentato una valutazione positiva sulla mediabilità.

Quanto alle materie del contenzioso oggetto di analisi, si propone il seguente schema illustrativo del numero di proposte di invio e non invio per ogni macro-categoria:

Esito studio delle cause potenzialmente mediabili per materia




Figura 11

Dalla figura si evince che è la materia bancaria-finanziaria, seguita dai contratti altri, quella ove si registra il più alto numero di proposte di invio in mediazione. Ciò si spiega con il riferimento a quanto prevede la disciplina in vigore per le controversie bancarie e finanziarie, cioè l'obbligatorietà del tentativo, e allo stesso tempo con la riluttanza delle banche ad avviare un tentativo effettivo di mediazione, esponendosi conseguentemente ad un nuovo ordine di mediazione demandata dal giudice.

In materia contrattuale, dalla quale è stata esclusa quella dei contratti bancari, le proposte di invio si sono così suddivise in ragione della diversa tipologia:

Esito studio cause potenzialmente mediabili per tipo di contratto (Materia=contratti)




Figura 12

Non si evidenziano significative distanze nelle percentuali riferibili alle proposte di invio sulle singole tipologie contrattuali.

Quanto allo stato del processo in cui versa la causa al momento della valutazione sulla mediabilità, la sperimentazione ha condotto ai seguenti esiti:

Esito dello studio delle cause potenzialmente mediabili per stato del processo




Figura 13

È nella fase introduttiva e istruttoria che si registra il più alto numero di proposte di invio in mediazione; trattasi di un dato direttamente proporzionale allo stato del processo in cui si trovano i fascicoli studiati che è più alto nella fase introduttiva. Una volta studiate le cause astrattamente mediabili e formulata la valutazione sulla mediabilità, i borsisti, in caso positivo, elaborano la scheda del processo contenente tutti gli elementi utili per la valutazione della mediabilità (dati generali della causa, descrizione degli elementi di fatto e di diritto della

controversia e descrizione delle posizioni delle parti; valutazione di mediabilità e descrizione degli indici di mediabilità rapportati al caso concreto).

Unitamente alla scheda del processo, i borsisti redigono la bozza del provvedimento giudiziale di invio in mediazione e la sottopongono all'analisi del giudice.

L'analisi giudiziale

La terza fase consiste nella valutazione giudiziale della proposta di invio in mediazione formulata dai borsisti. In vista dell'udienza, i borsisti sottopongono ai giudici cui sono stati assegnati la scheda del processo e la bozza di provvedimento di invio in mediazione per permettere una valutazione analitica e informata sulla mediabilità della lite. L'analisi del giudice si è arricchita dello scambio e del confronto con il borsista secondo tempi e modalità prestabilite.

Gli esiti di tale fase sono di tre tipi:

- a) invio giudiziale in mediazione
- b) non invio nel merito
- c) non invio tecnico

e sono rappresentati nel grafico di seguito:

FASE III PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI

Valutazione giudiziale




Figura 14

Il giudice adotta il provvedimento di invio delle parti in mediazione direttamente in udienza o con provvedimento separato a scioglimento della riserva assunta all'udienza in vista della quale il fascicolo è stato studiato.

Quanto ai casi di non invio, abbiamo distinto il **non invio nel merito**, che si configura ogni qualvolta il giudice ritiene – contrariamente alla valutazione del borsista - che non vi siano elementi per una valutazione positiva sulla mediabilità della controversia, dal **non invio tecnico**, che si verifica nei casi in

cui per ragioni procedurali o per il comportamento delle parti in udienza, l'ordine di mediazione non è proponibile.

Occorre, tuttavia, precisare che se si escludono dal campione delle proposte formulate dai borsisti ai giudici i casi in cui non si è ritenuto di ordinare il tentativo di mediazione non per mancanza dei presupposti di mediabilità, ma per ragioni di natura processuale che impediscono di valutare positivamente nel merito la conciliabilità della lite, allora la percentuale di invii giudiziali rispetto alle proposte è molto più alta e si attesta al 57% (con riferimento a 2041 proposte).

Motivi del non invio tecnico




Figura 15

Ciò che risulta particolarmente singolare è che la valutazione del giudice sulla mediabilità della lite è impedita in un altissimo numero di casi (54,8%) ogni qualvolta si accordi alle parti un rinvio per trattative o “per medesimi incombenti” (che il più delle volte sottintende una trattativa in corso fra le parti). Il tema relativo alla decisione del giudice di concedere un rinvio trae dalla sperimentazione argomenti significativi e sarà oggetto di approfondita riflessione non solo scientifica.

Con riferimento alle due distinte sezioni:

Esito valutazione giudiziale per sezione




Figura 16

Come si evince dalla figura, la percentuale degli invii nelle due sezioni è identica e corrisponde al 35,9% del totale delle proposte di invio formulate dai borsisti ai giudici delle rispettive sezioni. Il numero dei non invii nel merito è invece superiore nel tribunale imprese laddove il non invio per motivi tecnici è inferiore rispetto alla terza sezione.

La distinzione degli esiti della valutazione giudiziale delle proposte di invio in mediazione formulate dai borsisti può essere declinata anche questa in base alle diverse variabili:

- per sezione
- per materia
- per stato del processo

Quanto alla valutazione giudiziale di mediabilità in rapporto alla materia oggetto del contenzioso in esame, i risultati sono espressi nel grafico che segue:

Esito valutazione giudiziale per materia





Figura 17

Dalla lettura del grafico si ricava che la materia ove è stata espressa con maggiore frequenza una valutazione positiva sulla mediabilità è quella delle obbligazioni non contrattuali, che peraltro rappresentano un gruppo esiguo di cause e registrano anche il più basso valore di non invii nel merito.

In ordine di grandezza segue la materia bancaria e finanziaria e la materia contrattuale, ove gli invii in mediazione si attestano nella percentuale del 36,8% rispetto al totale delle proposte formulate.

Quanto al rapporto tra valutazione giudiziale e stato del processo delle cause oggetto di analisi, i risultati sono riportati nel grafico seguente:

Invii giudiziali in rapporto alla fase del processo**Figura 18**

Dalla lettura del grafico emerge un dato interessante: il maggior numero di invii viene effettuato nella prima fase di comparizione e trattazione, nella piena incertezza del giudizio e non avendo ancora speso energie nel processo, le parti sembrano al giudice più propense a tentare una soluzione concordata della lite. Alto, dunque, è il numero degli invii in mediazione nell'ambito dell'udienza di comparizione e trattazione della causa. È altrettanto comprensibile che nella fase di ammissione e assunzione dei mezzi probatori i giudici esprimano un giudizio negativo sulla mediabilità.

Esiti delle procedure di mediazione negli Organismi

Seguendo il processo circolare della sperimentazione, una volta che il giudice ha ordinato alle parti di esperire il tentativo di mediazione, queste ultime,

avvertite delle conseguenze anche processuali della loro condotta, sono tenute a depositare l'istanza di mediazione presso un Organismo accreditato ai sensi del D.lgs. 28/2010 e del Regolamento 180/2010.

I dati relativi agli esiti delle procedure di mediazione attivate su ordine del giudice nell'ambito della sperimentazione, sono stati forniti dagli Organismi di mediazione Partner del progetto.

Si tenga presente che il Report considera gli esiti comunicati fino al 31 dicembre 2018. Non sono contemplati, dunque, i risultati delle procedure di mediazione non ancora avviate in ottemperanza agli invii formulati fino a tale data. Si registrano, invece, le mediazioni pendenti.

Gli esiti si distinguono in:

- mediazione **svolta**: alla procedura hanno partecipato entrambe le parti della lite e il merito della controversia è stato oggetto di trattazione dalle stesse;
- mediazione **non svolta**: la procedura non è stata effettivamente svolta (mancata partecipazione di una parte; mancato consenso all'avvio della procedura di mediazione; rinuncia; le parti si sono presentate ma hanno deciso entrambe di non entrare nel merito della trattazione della lite);
- mediazione **pendente**: la procedura risulta avviata ma non conclusa al 31 dicembre 2018

e possono essere rappresentati nel grafico seguente

mediazioni svolte:	399	58%
mediazioni non svolte:	210	30%
mediazioni pendenti:	80	12%

FASE IV
ESITI
ORGANISMI




Figura 19

Come si evince dal grafico, sottratte le mediazioni pendenti, che alla data del 31 dicembre 2018 si attestano in 80 unità, le procedure di mediazione effettivamente svolte superano il numero di quelle non svolte e rappresentano il 58% del totale delle istanze depositate.

La percentuale arriva al 65% se si considerano solo le procedure concluse. Tale risultato è da considerare particolarmente significativo anche con riferimento alla percentuale registrata a livello nazionale che si attesta sul 52%, ben 13 punti percentuali meno rispetto all'esito di Giustizia Semplice. Fra l'altro, la percentuale ministeriale comprende anche le mediazioni volontarie, le quali ovviamente sono effettivamente svolte proprio per la volontà delle parti e le obbligatorie ai sensi dell'art. 5 comma 1*bis* d.lgs. 28/2010 che sempre più vengono attivate al fine di ottemperare alla condizione di procedibilità.

Rispetto alle procedure effettivamente svolte, gli esiti sono duplici: accordo e non accordo, come di seguito:

Esito procedure di mediazione svolte - TOTALE = 399




Figura 20

È il caso di sottolineare che i numeri comprendono tutte le materie trattate in ogni fase del processo. Distinguendo le materie, si assiste ad un risultato diverso e particolarmente significativo.

Nel grafico che segue si propongono in dettaglio gli esiti delle procedure di mediazione distinti, oltre che per accordo e non accordo, anche per tutte quelle situazioni che hanno condotto ad una mediazione non svolta: la mancata prosecuzione nella trattazione del merito della controversia (negativo primo incontro), la mancata attivazione della parte onerata all'avvio della procedura di mediazione, l'assenza al primo incontro della parte chiamata a svolgere la procedura, l'annullamento della procedura ad opera della parte istante, la riunione delle procedure su richiesta delle parti:

Esiti dagli Organismi




Figura 21

Gli esiti delle procedure di mediazione svolte, in particolare il numero degli accordi di mediazione, per la loro importanza in ordine alla valutazione dell'efficacia dell'intervento proposto, sono rapportati a più variabili:

- giudice;
- fase del processo;
- materia: contratti, bancario e imprese.

Quanto agli esiti in relazione al giudice, nel grafico che segue emerge la distinzione della percentuale di accordi in rapporto al giudice ordinante:

Percentuale di accordi per giudice




Figura 22

Si osserva nel grafico 22 che salvo un valore particolarmente alto di accordi, due valori risultano molto significativi, sette si attestano intorno al 50% di accordi, negli altri casi la media si aggira intorno al 20/25%. In un caso la

percentuale è particolarmente al di sotto delle altre. Ciò si ritiene possa essere spiegato sia per la materia oggetto di controversia (bancaria), che per il valore molto alto delle liti.

In ordine alla fase del processo in cui è stato ordinato il tentativo di mediazione, la percentuale di accordi si distingue tra i diversi momenti processuali e presenta una lievissima distanza con riferimento alla fase dell'udienza di ammissione dei mezzi prova, cioè proprio in quel momento in cui il numero degli invii in mediazione si è attestato in valori medi, essendo comunque prevalso un giudizio negativo di mediabilità:

Percentuale di accordi in rapporto alla fase del processo




Figura 23

Nelle materie contrattuale, bancaria-finanziaria e materie devolute al tribunale delle imprese, proponiamo una descrizione maggiormente rappresentativa dello stato delle procedure di mediazione e del numero di accordi.

Esiti delle procedure di mediazione in materia contrattuale




Figura 25

Si osserva una elevata percentuale di **procedure effettivamente svolte (72%)** rispetto al dato che emerge dalle statistiche ministeriali pari al 52%. Ciò è dovuto principalmente alle modalità di comunicazione nella relazione giudice/avvocato nella fase di invio giudiziale delle parti in mediazione. Come è noto, infatti, il principio di effettività della mediazione su ordine del giudice è stato affermato dalla giurisprudenza fiorentina già nel 2014 nell'ambito del progetto Nausicaa ed è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza anche di altri tribunali. I giudici hanno, pertanto, sollecitato le parti ad assolvere correttamente all'ordinanza di invio in mediazione che prevede l'effettivo svolgimento della procedura.




Figura 26

A questo proposito si segnala l'importanza del dato relativo agli accordi in mediazione in materia contrattuale. A livello nazionale lo stesso dato si attesta, infatti, sul valore percentuale del 36%: il progetto Giustizia Semplice ha determinato una distanza di ben **19 punti**.

Esiti delle procedure di mediazione in materia bancaria




Figura 27

Si osserva come la percentuale delle mediazioni effettivamente svolte in materia bancaria sia significativamente inferiore rispetto alle procedure in materia contrattuale: è noto che nonostante la previsione legale della obbligatorietà del tentativo, si riscontra ancora una notevole resistenza da parte soprattutto degli istituti bancari a partecipare e condurre nel merito il tentativo di mediazione.




Figura 28

Nonostante la scarsa propensione ad intraprendere effettivamente il tentativo di mediazione, si registra una percentuale di accordi comunque superiore di **10 punti** rispetto alla media nazionale (15%).

Esiti delle procedure di mediazione nelle materie del tribunale imprese




Figura 29

Stupisce il dato relativo alle mediazioni effettivamente svolte, di gran lunga superiore alla media nazionale generale (52%). Il dato relativo agli accordi non è da trascurare considerata la natura complessa delle controversie: **una procedura su tre effettivamente attivate si chiude con un accordo**. Occorre peraltro anche valutare che il numero delle procedure chiuse è ancora relativamente basso. Ciò rappresenta uno spunto interessante per la ricerca.




Figura 30

Esiti delle udienze di ritorno

La quinta fase della sperimentazione chiude la circolarità del percorso, in quanto la lite dagli Organismi di Mediazione è tornata in Tribunale per la verifica degli esiti dell'ordine giudiziale.

Al 31 dicembre 2018 non tutte le liti sono ancora ritornate per l'udienza giudiziale di verifica. La percentuale di cause verificate in udienza entro il 31 dicembre 2018 è pari a circa il 41% del totale delle cause (1160) inviate in mediazione nel periodo febbraio/dicembre 2018.

Risultano **434 le udienze** nel corso delle quali è stato verificato l'esito dell'ordine di invio in mediazione (escluse le udienze di mero differimento):

**FASE V
UDIENZE DI
VERIFICA
DEGLI ESITI**




Figura 31

Si evidenzia che in 162 casi i giudici hanno già verificato che i processi si sono estinti o sono in via di estinzione (37% degli esiti di verifica in udienza).

Che in 91 casi le parti hanno dichiarato ai giudici di voler procedere nel tentativo di risolvere la lite bonariamente (21%), anche a prescindere dal deposito e dall'esito dell'istanza di mediazione presso gli Organismi.

Se all'esito di tutti i ritorni sarà confermato il *trend* indicato, l'effetto deflattivo si attesterà intorno a **447 processi**.

È da sottolineare che gli esiti delle udienze di ritorno si riferiscono non solo alle cause con riferimento alle quali le parti, avendo ricevuto un ordine giudiziale, hanno avviato la relativa procedura, ma anche a quelle cause per le quali, nonostante l'ordine giudiziale, non sia stata depositata istanza di mediazione, oppure la mediazione non sia stata effettivamente svolta, o sia stata annullata in corso di svolgimento.

A questo proposito è interessante notare che in **64 casi**, i processi risultano chiusi a seguito solo degli ordini giudiziali di invio in mediazione, cui non è seguita la procedura presso gli Organismi o è seguito il deposito dell'istanza e poi il relativo annullamento. Si tratta del fenomeno che abbiamo pensato di definire *effetto deflattivo indiretto*.

Firenze, 1 febbraio 2019

Prof. Paola Lucarelli

Dott. Annalisa Tonarelli